



## **UNIONE TRESINARO SECCHIA**

(tra i Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Rubiera)

**UFFICIO DI STAFF**

# **CAPITOLATO SPECIALE**

**Servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata,  
sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché  
rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o  
pubblica necessità , calamità ed interventi manutentivi.**

**ART.1**  
**PARTI CONTRAENTI , AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA'**

1. Il presente capitolato definisce le regole cui devono attenersi le parti interessate: l'Unione Tresinaro Secchia e la ditta di soccorso stradale affidataria del servizio di cui al successivo art. 2.
2. Gli interventi attivati dal Corpo Unico di Polizia Municipale per l'espletamento dei compiti d'istituto, si svolgono di norma sul territorio dell'Unione Tresinaro Secchia e, in caso di flagranza , anche fuori di esso.
3. Le regole di cui al comma 1 sono finalizzate a predeterminare i costi del servizio, la qualità e la trasparenza a garanzia del cittadino interessato e, con l'individuazione formale della ditta affidataria, a fornire al Corpo un riferimento operativo che implichi per la ditta l'obbligo della prestazione su richiesta e per il Corpo di Polizia Municipale l'obbligo di avvalersi della ditta affidataria.

**ART. 2**  
**SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Le attività di cui al presente capitolato comprendono i seguenti interventi quando richiesti dal Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, ovvero disposti dall'Autorità competente:
  - a) Rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata:
    - a1.) con previsione normativa della conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria delle rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del C.d.s. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
    - a2.) Quando gli stessi, per il loro stato o altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati.
  - b) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e/o giudiziario;
  - c) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a fermo amministrativo;
  - d) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando il conducente e/o proprietario, o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato;
  - e) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva, quando il proprietario e/o denunciante , o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato;
  - f) Rimozione o spostamento di veicoli, a richiesta del Corpo Unico di Polizia Municipale, per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili, anche con spesa a carico dell'Amministrazione;
  - g) Altri tipi d'interventi d'istituto non ricompresi nelle lettere precedenti;
2. Il Corpo Unico di Polizia Municipale si avvarrà della ditta affidataria del servizio, anche nei casi in cui gli interventi sopra elencati siano posti a carico dell'Erario in quanto, in mancanza di una specifica regolamentazione, lo stesso è chiamato comunque ad intervenire. In tal caso il Comando di Polizia Municipale ne darà comunicazione all'Autorità competente per la liquidazione e il pagamento delle spese sostenute, fermo restando che il Comando di Polizia Municipale e l'Unione Tresinaro Secchia, in siffatta ipotesi, resteranno estranei a tutti gli effetti a qualsivoglia rapporto e/o pretesa e/o contenzioso sorgente in dipendenza dell'intervento così richiesto e disposto.

**ART. 3**  
**OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA**

1. La ditta affidataria del servizio di cui al presente capitolato è obbligata a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche , amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni del presente capitolato.
2. L'attività si svolge, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, dal D.P.R. 29.07.1982, n. 571 dal D.L.vo 5.2.1997 n. 22 dal D.M. 22.10.1999, n. 460, dal D.lgs. 24.06.2003, n. 209 , dal D.lgs 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e loro ss.mm.ii. dal D. lgs 152/06 e da ogni altra norma applicabile.

**ART. 4**  
**RICERCA DEL CONTRAENTE**

1. Per la scelta del contraente cui affidare il servizio sarà esperita una procedura ad evidenza pubblica nel pieno rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici. Fermo restando quanto sarà disposto negli atti di gara, il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo offerto, costituito dal ribasso percentuale unico, più basso rispetto al tariffario massimo per gli interventi di rimozione veicoli previsto all'art. 13 del presente capitolato.

**ART. 5**  
**REQUISITI DELLA DITTA.**  
**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO.**  
**LUOGO DI DEPOSITO.**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato può essere affidato unicamente a ditte, svolgenti l'attività di autosoccorso, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art. 12 e 354 del suddetto Regolamento.
2. I veicoli adibiti al servizio, oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno:
  - a) Essere dotati di apparecchiatura mobile idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo Unico di Polizia Municipale per richieste di interventi;
  - b) Riportare sulla carrozzeria la ragione sociale della ditta;
  - c) Essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
  - d) Essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o altro idoneo, nonché d'idonea attrezzatura per effettuare una prima pulizia del manto stradale quando ciò si renda necessario, in particolare per interventi a seguito di sinistri stradali;
  - e) Essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso d'interventi in ore serali o notturne.
3. La ditta affidataria, per la custodia dei veicoli, dovrà disporre di aree coperte (in via principale) ed eventualmente all'aperto, ubicate ad una distanza non superiore a 15 km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri n. 6, Scandiano (RE), le quali dovranno essere

conformi alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi, di proprietà o in locazione alla ditta stessa. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio.

4. La ditta affidataria dovrà essere inserita nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia veicoli sequestrati, approvato con apposito provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

La depositaria deve essere autorizzata custode acquirente di cui all'art. 214 bis del Codice della Strada.

## **ART. 6**

### **REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE**

1. Le ditte offerenti dovranno presentare unitamente all'offerta, pena l'esclusione, tutta la documentazione richiesta ed allegare alla propria istanza, le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:

a) L'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dalla quale risulti che la ditta svolge attività di autosoccorso;

b) Disponibilità di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nel numero minimo indicato al successivo art. 9, citando modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di identificazione e di omologazione, nonché il titolo di possesso ai sensi del seguente punto f);

c) Che i locali e l'area adibita al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi sono conformi alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e sono ubicati in un raggio non superiore a 15 km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia.

d) Il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'art. 354 del predetto Regolamento;

e) Inesistenza delle circostanze previste dall'art.38 del D.lgs. n.163/06;

f) Che i servizi saranno effettuati esclusivamente a mezzo di veicoli conformi ai requisiti indicati nel presente capitolato, di proprietà della ditta concorrente o in locazione finanziaria alla stessa (leasing);

g) che non sussistano, a carico del concorrente, le cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (legislazione antimafia);

h) di aver preso conoscenza dei servizi, nella loro consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia;

i) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;

j) di aver preso conoscenza del fatto che per i servizi con spese a carico dell'Erario, nulla potrà pretendere dall'Amministrazione o dai singoli interessati e che in tal caso, ai fini della spesa, dovrà avvalersi della procedura all'uopo indicata dall'Autorità competente per i pagamenti per conto dell'Erario, manlevando il Corpo Unico di Polizia Municipale e l'Unione Tresinaro Secchia a tutti gli effetti di legge da qualsivoglia conseguenza e/o pretesa di qualsiasi natura sorgente in dipendenza dell'intervento così richiesto e disposto;

k) l'inserimento nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato con apposito provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

La depositaria deve essere autorizzata custode acquirente di cui all'art. 214 bis del Codice della Strada.

2. Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla ditta affidataria del servizio per propria errata interpretazione dei servizi a eseguire.

3. Le offerte pervenute e redatte in modo imperfetto, incompleto, con alternative o comunque condizionate, saranno considerate nulle e come non presentate, dando luogo alla esclusione dalla gara e/o alla decadenza dall'aggiudicazione se nel frattempo disposta.

4. Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta pervenuta e regolare. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **ART. 7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Ai fini dell'affidamento del servizio e della decorrenza delle prestazioni contrattuali, si applicano gli artt. 11 e 12 del D.lgs n.163/06.

## **ART. 8 DURATA, INIZIO E TERMINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art.7 del presente capitolato, il servizio avrà durata biennale con possibilità di proroga per ulteriori anni due e decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio se disposta prima e nelle more della stipula del contratto.

2. Alla scadenza del biennio, la ditta affidataria si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali di cui al presente capitolato in regime di prorogatio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario o fino alla consegna anticipata del servizio laddove ammessa e, comunque, fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto originario.

3. E' facoltà della Amministrazione esercitare in qualsiasi momento nel corso della esecuzione delle prestazioni contrattuali il recesso contrattuale senza indennizzo ex art.1373 cod. civ.

## **ART. 9 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA**

1. La ditta affidataria deve assicurare la seguente organizzazione minima, per tutta la durata del servizio:

a) disponibilità esclusiva di un luogo di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in base al presente capitolato, che meglio risponda ai requisiti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento in conseguenza delle intemperie e dovrà essere situato nel raggio di 15 Km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri 6, Scandiano (RE);

b) disponibilità esclusiva di almeno due carri attrezzi, contemporaneamente utilizzabili e con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 4 del presente regolamento;

c) I veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi, tecnicamente e fisicamente idoneo a svolgere le operazioni oggetto del presente capitolato;

d) avere nella propria sede, almeno un'apparecchiatura telefonica, un'apparecchiatura telefax ed un indirizzo di posta elettronica;

## **ART. 10 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il personale che equipaggia il veicolo deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna, altresì ad osservare tutte le norme antinfortunistiche.

## **ART. 11 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale appartenente al Corpo Unico di Polizia Municipale Unione Tresinaro Secchia.

2. Il personale di cui al comma precedente, deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.), previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.

3. Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere.

4. La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.

5. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.

6. In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito nel luogo di deposito della ditta affidataria, o nel luogo indicato dalla Polizia Municipale, o nella località indicata dall'avente titolo. Allorché per norma di legge o di regolamento, o per decisione legittima dell'organo di Polizia verrà utilizzato un luogo di ricovero diverso da quello della ditta operante, quest'ultima non avrà diritto ad alcun compenso per la custodia del veicolo.

7. L'eventuale impossibilità a rimuovere i veicoli dovrà essere motivata, notiziando immediatamente con ogni mezzo disponibile il Comando Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia e successivamente confermando il mancato intervento a mezzo telefax.

**ART. 12**  
**ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere garantito, in tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, sabato, domenica e festività comprese e per l'intera durata dell'affidamento.
2. I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede ubicata in un raggio massimo di 15 Km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, con l'obbligo di rispondere alle chiamate del Corpo di Polizia Municipale e di raggiungere il luogo d'intervento con sollecitudine e comunque non oltre trenta minuti dalla richiesta di intervento.
3. La riconsegna dei veicoli, agli aventi diritto, dovrà essere garantita nei seguenti orari, per l'intera durata dell'affidamento del servizio:
  - Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
4. La riconsegna effettuata la domenica o nelle festività infrasettimanali, dovrà essere garantita per i soli veicoli rimossi nelle medesime giornate o in quella immediatamente precedente.

**ART. 13**  
**TARIFFARIO**

**TARIFFE MASSIME PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE VEICOLI**

1. La ditta affidataria percepirà direttamente dal proprietario del veicolo rimosso, da persona da esso delegata, o da chi altro ne abbia titolo, le seguenti somme espresse in Euro al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al \_\_\_\_\_ % e al netto di I.V.A., quali corrispettivo del servizio di rimozione:
  - a) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t vedi lettera a) della tabella allegata;
  - b) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, vedi lettera b) della tabella allegata;
  - c) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t vedi lettera c) della tabella allegata;

TIPO DI VEICOLO			INTERVENTO RIMOZIONE		
M.C.P.C.		Fascia oraria	In viabilità ordinaria	Con recupero fuori dalla sede stradale	Diritto di chiamata
Lettera a)	Fino a 1,5 t	Diurno	€ 75,00	€ 82,00	€ 20,00
		Notturmo/Festivo	€ 97,00	€ 107,00	€ 30,00
Lettera b)	Da 1,5 t a 3,5 t	Diurno	€ 96,00	€ 137,00	€ 20,00
		Notturmo/Festivo	€ 125,00	€ 179,00	€ 30,00
Lettera c)	Oltre 3,5 t ogni veicolo	Diurno	€ 125,00	€ 184,00	€ 50,00
		Notturmo/Festivo	€ 163,00	€ 239,00	€ 60,00
Al traino di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione di essa.					

Al traino di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione di essa.

2. Gli importi, dovuti dai soggetti di cui al comma 1, per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto, altresì, dei seguenti parametri di differenziazione:

- Operazione d'intervento con unico autoveicolo di rimozione con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata previsto, a seconda dei casi, alle lettere a), b), c), devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
- L'orario notturno è fissato convenzionalmente tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
- Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguirsi per la restituzione della stessa; l'incaricato della ditta rilascia ricevuta di pagamento secondo la normativa vigente all'avente titolo.
- Se l'interessato sopraggiunge dopo l'attivazione del servizio, ma prima che le operazioni di aggancio e rimozione abbiano inizio, saranno poste a suo carico soltanto le spese fino a quel momento imputabili; a tal fine la ditta potrà ottenere i dati occorrenti per l'imputazione delle spese al soggetto responsabile che sia stato identificato, mediante richiesta al Comando Polizia Municipale.

3. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate da questo Ente con apposito provvedimento del Dirigente Settore Polizia Municipale, all'inizio di ogni anno, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del D.P.R. n. 495 /1992.

4. Nei casi in cui la rimozione riguardi veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La tariffa prevista sarà rimborsata all'Unione Tresinaro Secchia.

5. Per la rimozione dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.

6. Le tariffe di cui sopra, pur in presenza di ribasso offerto dall'affidatario, devono essere corrisposte per intero nei casi di rimozione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del presente capitolato (rimozione per applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 c.d.s.)

## TARIFFARIO PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI



Custodia giornaliera	Area recintata scoperta			Area recintata coperta			Autorimessa al coperto		
	1°-90° giorno	91°- 210° giorno	Oltre 210° giorno	1°-90° giorno	91°- 210° giorno	Oltre 210° giorno	1°-90° giorno	91°- 210° giorno	Oltre 210° giorno
Ciclomotori, velocipedi, motocicli	Custodia al coperto			1,65	1,00	0,95	1,75	1,15	0,95
Motoveicoli	1,95	1,40	1,10	2,40	1,85	1,50	3,55	2,85	2,30
Autoveicoli fino a 1,5 t	2,95	2,40	1,90	4,35	3,50	2,80	5,50	4,55	3,60
Autoveicoli da 1,5 t a 3,5 t.	5,95	4,80	3,85	9,30	7,50	6,00	12,80	9,20	7,80
Autoveicoli oltre 3,5 t.	9,30	7,50	6,00	12,80	8,50	7,80	15,50	12,10	9,85

1. L'affidatario percepirà direttamente dall'avente diritto alla restituzione del veicolo rimosso, o da persona da esso delegata, le somme di cui alla tabella sopra indicata, espresse in Euro al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al \_\_\_\_\_ % e al netto d'I.V.A., quali corrispettivo del servizio reso:
2. I veicoli a due ruote o, in ogni caso, soggetti a particolare deterioramento (spider, motocarrozette, ecc.) devono essere custoditi al riparo delle intemperie.
3. Non è dovuta alcuna spesa di custodia qualora il ritiro avvenga entro il giorno della rimozione.
4. Le spese di custodia si intendono estese ad ogni tipo d'intervento con deposito, salvo diversa disposizione formalmente prevista.
5. Per la custodia dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.
6. Per la custodia dei veicoli, regolarmente parcheggiati, rimossi per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. La tariffa prevista sarà rimborsata all'Unione Tresinaro Secchia.
7. Ogni restituzione deve essere preventivamente disposta e autorizzata dal Comando di Polizia Municipale mediante comunicazione telefax.

#### **ART. 14**

#### **ONERE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Unione Tresinaro Secchia la somma annuale pari ad € 2.000,00 per ciascuna annualità, quale corrispettivo per la concessione del servizio di spostamento dei veicoli e di rimozione in tutti i casi in cui la Polizia Municipale richiede l'intervento.

#### **ART. 15**

#### **SPESE A CARICO DI CHI HA TITOLO AL RITIRO DEL VEICOLO**

1. Le spese a carico del soggetto avente titolo al ritiro per gli interventi, la rimozione e la custodia dei veicoli possono essere solo quelle sopra indicate.
2. Nessuna maggiorazione tariffaria potrà essere pretesa dalla ditta affidataria.
3. Le spese per lo spostamento dei veicoli, nei casi di cui all'art. 2, comma 1 lettere f) e g) del presente capitolato, quale risulterà dall'aggiudicazione, sono a carico della Civica Amministrazione che, per il recupero della stessa, potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili, se possibile, o delle Aziende, Enti e Uffici pubblici a richiesta dei quali è stato effettuato lo spostamento.

**ART. 16**  
**RICONSEGNA DEI VEICOLI**

1. La riconsegna del veicolo dovrà essere effettuata dal custode, il quale si atterrà a quanto previsto dalla normativa di specie, nonché alle eventuali specifiche disposizioni impartite dalla Polizia Municipale.
2. La riconsegna dei veicoli deve essere garantita, obbligatoriamente, nelle fasce orarie indicate nell'art. 12. Nelle restanti fasce orarie, l'affidatario, se lo ritiene opportuno, può procedere alla restituzione, sempre che il Comando di Polizia Municipale abbia autorizzato l'operazione.

**ART. 17**  
**RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE**

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, le somme dovute agli interessati per gli interventi e/o la custodia dei veicoli, sono rimosse direttamente dagli incaricati della ditta affidataria, che rilasciano ricevuta secondo la vigente normativa fiscale.
2. La ditta affidataria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione, qualora il proprietario o l'avente diritto al ritiro del veicolo sia insolvente o moroso nei confronti della ditta stessa.
3. Le somme spettanti alla ditta affidataria per gli interventi, anche non portati a compimento, di cui all'art.2 comma 1 lettere f) e g) verranno liquidate alla stessa direttamente dall'Amministrazione, previa presentazione di apposita istanza di liquidazione accompagnata da regolare fattura emesse per le prestazioni eseguite a termini della vigente normativa fiscale. Il pagamento del corrispettivo alla ditta affidataria avverrà entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura al protocollo generale dell'Unione.

**ART. 18**  
**APPLICAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe di cui ai precedenti articoli, saranno impegnative, per la ditta, per tutta la durata dell'affidamento del servizio e non potranno essere soggette a variazioni alcuna, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi, di cui all'art.13 del presente documento, derivante da disposizioni di legge. Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo visibile al pubblico.
2. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il caso in cui l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite.
3. Per la determinazione delle spese a carico dell'Erario si rinvia a quanto precisato nei precedenti articoli.

**ART. 19**  
**RESPONSABILITA'**

1. La ditta affidataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina varia e sarà direttamente responsabile d'ogni violazione relativa.
2. La ditta affidataria s'impegna a sollevare l'Unione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

3. Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare all'Unione o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria la quale è obbligata a sollevare da eventuali responsabilità l'Amministrazione da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.
4. Il titolare della ditta, o persona idonea da lui delegata e competente ai sensi di legge, assume la figura di custode in attuazione della vigente normativa.

## **ART. 20 OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'affidatario deve dotare ogni veicolo adibito al servizio di cui alla presente, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile.
2. L'affidatario dovrà, altresì, stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero subire i veicoli dati in custodia a causa di eventi meteorologici, incendio, atti vandalici, furto, anche parziale.
3. Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse all'Unione Tresinara Secchia.
4. Le polizze devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.

## **ART. 21 INADEMPIENZE**

1. Nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., di risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, senza pregiudizio delle maggiori spese e del diritto al risarcimento degli eventuali danni.
2. In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente capitolato l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:
  - a) Euro 200,00 (duecento/00) per mancata effettuazione, per assenza del servizio, rifiuto o altro motivo, di una singola prestazione;
  - b) Euro 300,00 (trecento/00) per ogni ulteriore mancata effettuazione, per qualsiasi causa, di prestazioni;
  - c) revoca dell'affidamento o del servizio se dovesse verificarsi un'assenza dal servizio di 10 giorni o più anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del presente capitolato.
  - d) Euro 50,00 (cinquanta/00) per ritardo di presentazione alla richiesta di intervento superiore ai 30 minuti prescritti dall'art. 12 del presente capitolato;
3. Ove ricorra l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 1 e 2 lettera c), si procederà a nuova procedura di affidamento. L'Amministrazione, sia per gli interventi non effettuati dalla ditta inadempiente, sia nelle more del nuovo affidamento conseguente alla risoluzione del rapporto, potrà avvalersi di ditte scelte sulla base di ricerca di mercato, con diritto di rivalsa ed a maggiori spese verso la ditta inadempiente. Allo stesso modo si procederà nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sia per le singole prestazioni non eseguite, che durante i 60 giorni di sospensione.

**ART. 22**  
**SUBAPPALTO O CESSIONE DEL SERVIZIO**

1. E' vietato alla ditta affidataria subappaltare ad altri o comunque cedere l'affidamento del servizio anche parzialmente.
2. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere l'affidamento, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria e risarcimento danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
3. L'ipotesi di risoluzione dell'affidamento di cui al comma 2 comporta il ricorso alle modalità di cui al precedente articolo in quanto applicabili.
4. Al fine di non risultare inadempiente è consentito alla ditta affidataria, per l'espletamento delle operazioni di rimozione relative ai soli veicoli aventi massa di oltre 8 t, in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, rivolgersi ad altri soggetti privati esercenti l'attività di autosoccorso per reperire ed utilizzare all'occorrenza carri attrezzi non di proprietà, che posseggano caratteristiche idonee all'espletamento del particolare servizio.
5. Restano a carico della ditta stessa tutte le spese per l'attivazione del particolare servizio nel caso di richiesta di intervento da parte della Polizia Municipale.

**ART. 23**  
**ADEMPIMENTI DI ALIENAZIONE**

1. In deroga all'articolo precedente, le procedure di trasferimento di proprietà, radiazione, cancellazione e demolizione, potranno essere affidate a ditte in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 460 del 22.10.1999 e atti normativi successivi e collegati.

**ART. 24**  
**DOMICILIO DELLA DITTA**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Agli effetti del presente capitolato la ditta affidataria dovrà comunicare il proprio domicilio. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE) e contestualmente al Comando del Corpo Unico di Polizia Municipale.
2. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Reggio Emilia. E'esclusa la competenza arbitrale

Scandiano lì 24/02/2012

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale  
Dott. Ermanno Mazzoni